



**S.I.E.M.e.S.**

**SOCIETA' ITALIANA DI EDUCAZIONE MOTORIA e SPORTIVA**

---

### **Regolamento della SIEMeS**

**Approvato dall'Assemblea generale tenutasi a Roma il giorno 6 maggio 2017.**

#### **Art. 1**

L'adesione alla Società Italiana di Educazione Motoria e Sportiva comporta l'esplicita accettazione delle finalità di cui all'art. 2 dello Statuto della Società.

#### **Art. 2**

La domanda di accesso alla SIEMeS, controfirmata da due Soci ordinari e viene inoltrata, a cura degli interessati, al Consiglio Direttivo c/o il suo Presidente o il suo Segretario, che ne danno notizia alla prima adunanza utile. Il Consiglio, con cadenza semestrale, prende in esame tutte le domande pervenute, le valuta e ne propone l'accoglimento o meno. La deliberazione del Consiglio, adeguatamente argomentata, va assunta a maggioranza assoluta e va portata in Assemblea per la decisione definitiva.

L'Assemblea non può decidere in mancanza del parere del Consiglio Direttivo. L'Assemblea decide con voto palese e a maggioranza assoluta. La qualifica di Socio viene assunta soltanto dopo l'ammissione deliberata dall'Assemblea e il versamento della quota effettuato dall'interessato.

#### **Art. 3**

L'Assemblea può deliberare sulla decadenza e sulla sospensione dei Soci, previo inserimento all'ordine del giorno dei provvedimenti proposti e dopo aver ascoltato una motivata relazione del Consiglio Direttivo.

La decadenza può essere pronunciata per il mancato pagamento delle quote sociali per due anni consecutivi o per un prolungato e continuato periodo di ingiustificata assenza dall'attività sociale. La sospensione può essere pronunciata, altresì, quando intervengano gravi motivi, previamente contestati, per iscritto, all'interessato. Dei motivi contestati e della eventuale risposta dell'interessato si farà specifica menzione nella relazione che il Consiglio proporrà all'Assemblea. In caso di decadenza per morosità, prevista dall'art. 5 dello Statuto, il Socio potrà versare le somme di cui è debitore e chiedere la revoca del provvedimento, se questo sia già stato adottato, o l'azzeramento della procedura che conduce alla decadenza, se questa non sia stata ancora pronunciata. L'Assemblea delibera in proposito con voto assunto a maggioranza semplice e dopo aver accertato il pagamento del debito pregresso. Il beneficio di cui al precedente comma potrà essere goduto per non più di due volte.

#### **Art. 4**

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci o da almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea deve avvenire per lettera o posta elettronica e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, in prima e seconda convocazione, nonché l'esatta indicazione dell'ordine del giorno.



**S.I.E.M.e.S.**

## **SOCIETA' ITALIANA DI EDUCAZIONE MOTORIA e SPORTIVA**

Di norma la lettera di convocazione viene spedita almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento dei lavori. Nei casi di particolare urgenza, detto termine può essere convenientemente ridotto. In tal caso il Consiglio Direttivo adotterà ogni possibile altro mezzo per avvertire per tempo ogni Socio. È da escludere la procedura d'urgenza quando si tratti di convocazione per il rinnovo degli organi statutari.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, comprese le deleghe. Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea si intende costituita, in seconda convocazione, e sarà valida qualunque sia il numero dagli intervenuti.

### **Art. 5**

I Soci che non intervengono direttamente in Assemblea possono farsi rappresentare esclusivamente da un altro Socio con delega scritta. La delega viene rilasciata senza vincoli e con implicita preventiva accettazione dell'operato del delegato in Assemblea. Ciascun Socio non può rappresentare più di due altri Soci. Delle deleghe verrà fatta memoria nel processo verbale dell'Assemblea. Il Socio che abbia ricevuto una o due deleghe viene computato rispettivamente due o tre volte ai fini della determinazione del quorum quando ciò sia richiesto e ha diritto di esprimere un numero equivalente di voti al momento delle deliberazioni; in caso di voto segreto riceverà un corrispondente numero di schede.

### **Art. 6**

Nelle riunioni dell'Assemblea, il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta, ne assume la presidenza e designa un socio per le funzioni di Segretario verbalizzatore. Una volta esauriti i punti all'o.d.g., l'Assemblea viene sciolta dal Presidente. La riunione non può essere aggiornata, se non in data già prevista ed indicata nella lettera di convocazione.

Il processo verbale, redatto e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente dell'Assemblea, viene inserito in apposita raccolta, curata e custodita dal Segretario del Consiglio Direttivo, previa approvazione da parte dell'Assemblea.

Di norma l'Assemblea delibera a maggioranza semplice. È richiesta la maggioranza assoluta per l'approvazione del Regolamento e di eventuali sue modifiche o integrazioni. È richiesta la maggioranza dei Soci riuniti in Assemblea, deleghe comprese, per deliberare eventuali decadenze e sospensioni. Per deliberare, invece, sullo scioglimento della Società è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, deleghe incluse.

### **Art. 7**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono di norma presiedute dal Presidente che, in caso di impedimento, delega a sostituirlo un vicePresidente o, in subordine, un altro membro della Giunta o del Consiglio.



**S.I.E.M.eS.**

## ***SOCIETA' ITALIANA DI EDUCAZIONE MOTORIA e SPORTIVA***

Il vicePresidente a ciò delegato, altresì, surroga il Presidente in caso di impedimento. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di colui che presiede la riunione.

### **Art. 8**

Presidente, vicePresidenti e Segretario costituiscono la Giunta. La stessa provvede all'attuazione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, adotta eventuali provvedimenti d'urgenza che sottopone a ratifica degli Organi competenti, nella prima seduta utile e affianca il Presidente nelle funzioni di rappresentanza.

### **Art. 9**

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno nove componenti, estendibili ad un massimo di dodici in ragione di un numero di associati uguale o maggiore di 50. Da essi e fra essi vengono eletti il Presidente, due Vicepresidenti e il Segretario. Il processo verbale delle riunioni della Giunta e del Consiglio Direttivo viene redatto e custodito dal Segretario del Consiglio.

### **Art. 10**

L'elezione del Consiglio Direttivo viene effettuata dall'Assemblea a ciò appositamente convocata, attraverso il metodo di voto per liste complete. Viene preceduta dalla lettura e dalla discussione della relazione del Presidente uscente. Sono eleggibili tutti i Soci fondatori e ordinari che risultino essere in regola con i pagamenti delle quote sociali e organizzati in liste, così come specificato nel successivo articolo 11. L'elezione avviene con voto singolo segreto relativo alla lista prescelta. Il Socio che abbia ricevuto una o due deleghe ha diritto di esprimere rispettivamente due o tre voti. Alle operazioni di scrutinio sovrintende una commissione eletta all'uopo dall'Assemblea su proposta del Presidente.

### **Art. 11**

Al fine di poter regolare le procedure elettorali, le liste dei candidati al Consiglio Direttivo vanno presentate in forma cartacea alla Commissione Elettorale di cui al precedente articolo, nei limiti temporali fissati dall'adunanza assembleare. Ciascuna lista deve essere presentata da un Socio a ciò esplicitamente delegato dai candidati della stessa attraverso i modelli allegati al presente Regolamento. Ogni lista, numerata progressivamente dal Presidente della Commissione Elettorale secondo l'ordine di presentazione, deve essere composta dai candidati eleggibili in numero pari a quanto stabilito dal precedente articolo 9. Ciascun candidato non può essere presente in più liste.

### **Art. 12**

L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Le funzioni di Tesoriere vengono esercitate dal Segretario generale seguendo criteri di economicità, secondo norme fissate dal Consiglio Direttivo che resteranno valide sino a quando il volume delle entrate non suggerirà precise integrazioni da aggiungere al presente Regolamento generale.



***S.I.E.M.eS.***

***SOCIETA' ITALIANA DI EDUCAZIONE MOTORIA e SPORTIVA***

---